



Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro

A.C. 2554

Dossier n° 496 - Schede di lettura
19 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2554
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro
Iniziativa:	CNEL
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	31 luglio 2025
assegnazione:	10 settembre 2025
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti, X Attività produttive e XII Affari sociali

Contenuto

La proposta di legge [C. 2554](#) CNEL – che consta di un unico articolo – reca disposizioni **per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro**.

La **finalità** della pdl in esame consiste nel favorire il consolidamento di iniziative nei luoghi di lavoro volte all'attuazione dei valori della fraternità umana - incentivando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il *welfare* aziendale, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa - nonché all'adozione e al rispetto di regole e procedure coerenti con i principi costituzionali in materia di lavoro (**comma 1**). Finalità

Sono considerate **coerenti con i suddetti principi le iniziative** adottate in azienda **volte a (comma 2)**:

- **valorizzare** i principi di **inclusione, uguaglianza e partecipazione**, allo scopo favorendo i processi di aggregazione e di coesione tra le persone, il rafforzamento dello spirito di collaborazione, il supporto professionale e ogni altra iniziativa a ciò diretta (lettere **a**) e **f**);
- **favorire un processo di cambiamento dei luoghi di lavoro**, valorizzando ambienti relazionali aperti, paritetici e inclusivi, in cui i lavoratori si sentano persone accudite e protette (lettera **b**));
- **tutelare i lavoratori più esposti al rischio di esclusione**, al fine di garantire il concorso delle attività e delle funzioni al progresso materiale o spirituale della società, nel rispetto dell'articolo 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, nonché il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (lettera **c**));
- **valorizzare la conoscenza acquisita** nei luoghi di lavoro dalle persone meno giovani, al fine di valorizzare il patrimonio di esperienza in qualunque forma, affinché possa proficuamente essere messa al servizio dei giovani nei medesimi luoghi di lavoro (lettera **d**));
- porre il **capitale umano al centro dello sviluppo tecnologico** anche con l'intelligenza artificiale, incentivando gli investimenti nella formazione per accrescere le competenze dei lavoratori (lettera **e**));
- **prevedere nei contratti collettivi** momenti di incontro e forme di monitoraggio aziendale su base annuale, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche, aventi ad oggetto la verifica del miglioramento della condizione di ciascun lavoratore in azienda (lettera **g**)). Poiché i contratti a cui tale lettera fa riferimento sono quelli

stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente e comparativamente più rappresentative a livello nazionale, *si valuti l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto disposto dai successivi commi 3, alinea, e 4, che fanno riferimento alle sole organizzazioni comparativamente più rappresentative.*

Le suddette iniziative in azienda sono attuate favorendo lo **sviluppo della contrattazione collettiva aziendale o territoriale**, su iniziativa delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative (sul punto si veda *ante* l'osservazione relativa alla lettera *g*) dell'articolo 1), in materia di **(comma 3)**: Attuazione

- partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale;
- pari opportunità anche nella progressione delle carriere;
- tutele per le persone vulnerabili o maggiormente esposte al rischio di esclusione, anche attraverso iniziative relative all'adattabilità dei tempi di lavoro e di vita favorendone la conciliazione;
- banca ore solidale;
- condizioni generali di contratto;
- inserimento lavorativo neutrale o imparziale e valutazioni delle prestazioni;
- equità retributiva.

Viene poi prevista la possibilità per le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (sul punto si veda *ante* l'osservazione relativa alla lettera *g*) dell'articolo 1) di costituire, in ciascun settore di attività una **commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche**, anche al fine di definire specifiche linee guida per la contrattazione collettiva aziendale o territoriale ai sensi della presente legge **(comma 4)**. Commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche

Viene infine disposto che i contratti collettivi stipulati in attuazione della presente legge sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro **(comma 5)**.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali, entro 30 giorni dalla loro stipula, devono essere depositati presso il CNEL (art. 17, L. 936/1986) e presso il Ministero del lavoro (art. 3, c. 2, D.L. 318/1996). Tali depositi, come chiarito dallo stesso Ministero con [circolare 139/1996](#), hanno finalità diverse: il deposito presso il CNEL è volto alla conservazione in un archivio nazionale mentre il deposito presso il Ministero è diretto alla determinazione degli elementi contrattuali imponibili a fini contributivi.

Il deposito dei contratti di secondo livello avviene invece presso le sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro. Tali contratti di secondo livello, dal 15 settembre 2019, devono altresì essere obbligatoriamente depositati per via telematica, anche al fine dell'applicazione dei benefici contributivi o fiscali e delle altre agevolazioni previste dalla normativa vigente (art. 14 D.Lgs. 151/2015, art. 1, c. 182, 189 e 190, L. 208/2015, DM 25 marzo 2016 e Nota MLPS 29 luglio 2019).

Alla luce della normativa vigente suesposta, si valuti l'opportunità di chiarire la portata innovativa del presente comma 5.